



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 AMANTEA

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2021-2023 DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ZONA

(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)

in attuazione della D.G.R. n. 503 del 25/10/2019 di approvazione della Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali e Legge Regionale n. 23/2003 e s.m.i.

L'anno **2023** (duemila venti tre) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune di** _____ sono presenti:

1. **l'Amministrazione Comunale di Amantea,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore _____
2. **l'Amministrazione Comunale di Aiello Calabro,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____
3. **l'Amministrazione Comunale di Belmonte Calabro,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____
4. **l'Amministrazione Comunale di Cleto,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____
5. **l'Amministrazione Comunale di Fiumefreddo Bruzio,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____
6. **l'amministrazione Comunale di Lago,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____
7. **l'Amministrazione Comunale di Longobardi,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____
8. **l'Amministrazione Comunale di San Pietro in Amantea,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____



9. l'Amministrazione Comunale di Serra d'Aiello,

rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

PREMESSO

- che la Regione Calabria ha approvato la **Legge 26 novembre 2003, n. 23 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria** (in attuazione della legge n. 328/2000)", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano Sociale di Zona**" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito territoriale**;
- che con la **D.G.R. n.502 del 22.12.2020** la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., ha adottato il Piano **Regionale delle Politiche Sociali 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio Regionale n° 104 del 29.12.2020** ed eventuali successivi atti;
- che, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 267/2000, ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;
- che è volontà delle parti coordinare le già menzionate attività di interesse comune, inerenti agli interventi e i servizi socioassistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio sanitarie e per l'inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti



partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, mediante:

- a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi ed i servizi socioassistenziali e sociosanitari di pertinenza al Comune capofila che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza dei Sindaci**;
- c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale**;

che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di _____**, con Del. C.C. n. ____ del _____

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

1. La presente Convenzione disciplina la gestione in forma associata, tra i Comuni aderenti, della funzione di programmazione, progettazione e gestione del sistema locale degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari di pertinenza ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dando piena attuazione al Piano Sociale di Zona per il triennio 2021-2023 approvato dalla regione Calabria con DDR n.8105 del 18 Luglio 2022 e delle programmazioni territoriali approvate nel periodo di vigenza della presente convenzione, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata degli interventi e dei servizi.

2. La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria degli interventi e dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione delle attività previste dal Piano Sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unitarietà di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative agli interventi ed ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio. In particolare, con la presente Convenzione, viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

3. L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a



garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi, dei servizi e delle attività previste nel Piano Sociale di Zona. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - o modalità omogenee di erogazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni socioassistenziali e socio sanitarie su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e logistiche a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2021-2023 e dalle programmazioni future, in vigore della presente convenzione.
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Intervento per l'Infanzia a valere sul Piano di Azione e Coesione che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona di ambito territoriale.
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nella programmazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e derivanti da finanziamenti di enti terzi;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, della funzione di autorizzazione, modifica e revoca gli accreditamenti delle strutture socioassistenziali e socio sanitarie;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, della funzione di autorizzazione, modifica e revoca gli accreditamenti delle strutture che erogano servizi per il target 0-6 anni.

2. Il soggetto titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano.

Art. 4 – Principi fondamentali e forme di coinvolgimento e di collaborazione con il terzo settore

1. La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali e socio sanitari deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la partecipazione paritaria dei Comuni associati ad ogni scelta programmatica e gestionale, nonché la ricaduta egualitaria dei servizi e delle prestazioni sull'intero territorio d'ambito, assicurando parità di accesso e di fruibilità per i cittadini residenti nei Comuni associati;
- la leale collaborazione degli Enti con gli organismi associativi previsti dalla presente Convenzione;
- il rispetto delle prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- il mantenimento della spesa sociale comunale consolidata/storicizzata;
- la garanzia dell'equità nell'accesso e nella compartecipazione agli interventi e ai servizi a favore di tutti i residenti dell'Ambito;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione degli interventi e servizi sociali, socioassistenziali e socio sanitari integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito secondo norme e regolamenti di cui l'Ambito intende dotarsi;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano Sociale di Zona.



Art. 5. - Obiettivi

1. La gestione associata, come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. favorire la formazione del sistema locale di intervento fondato su servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
 - c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale integrata indicati dal Piano Sociale Regionale 2020-2022 adottato con D.G.R. n. 502 del 22 dicembre 2020 e approvato con delibera del Consiglio Regionale n°104 del 29.12.2020;
 - d. rafforzare le funzionalità dell'Ufficio di Piano e dell'Equipe multiprofessionale, nonché prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
 - e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
 - f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 - Durata

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della stessa.
2. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.17 della Convenzione.

Art. 7 - Comune capofila

1. La Conferenza dei Sindaci degli Enti convenzionati individua il Comune capofila dell'Ambito Territoriale giusta previsione dell'art. 4 comma 2 del Regolamento 22/2019 e lo comunica all'ente regione per quanto di propria competenza. La maggioranza qualificata per l'individuazione del Comune Capofila è pari all'unanimità nella prima votazione, ed ai $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli dei componenti nelle successive votazioni da tenersi dopo 45 min rispetto alla prima votazione. In caso di dividendi non perfetti si procede con arrotondamento all'unità superiore.
2. Presso il Comune capofila è incardinato l'Ufficio di Piano salvo diverse determinazioni della Conferenza dei Sindaci giusto art. 4 c.3 del Regolamento 22/2019. Alla struttura organizzativa è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche e finanziarie, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. La struttura organizzativa, istituita per l'esercizio della funzione associata, non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli identificativi del Comune capofila sono utilizzati nelle procedure svolte dall'Ufficio di Piano.
4. Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e gestionale delle risorse economiche e finanziarie complessivamente assegnate per il raggiungimento degli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci ed in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente.
5. Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei comuni.
6. Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.



Art. 8 - Funzioni del Comune capofila

1. Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:
- approva in via definitiva il Piano Sociale di Zona mediante Accordo di Programma approvato e sottoscritto in sede di Conferenza dei Sindaci;
 - approva i Regolamenti di Ambito adottati dalla Conferenza dei Sindaci;
 - promuove le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
 - adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
 - gestisce attraverso l'Ufficio di Piano le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
 - adotta e dà applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
 - esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, con Enti del Terzo Settore o con organizzazioni private e profit;
 - verifica e assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
 - provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci;
2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
3. Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.
4. Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i Comuni dell'Ambito:
- 1) trasmettere copia delle delibere della Conferenza dei Sindaci, dei regolamenti e degli atti adottati in seno alla Conferenza dei Sindaci;
 - 2) elaborare annualmente una relazione tecnica sullo stato di attuazione del Piano di Zona dell'Ambito, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate;
 - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

Art. 9 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, la cui organizzazione è regolata da apposito regolamento, è l'organo di indirizzo, di direzione, rappresentanza e controllo politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale nonché di programmazione e/o specificazione degli interventi socioassistenziali. Essa ha il



compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASP e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona.

2. Alla Conferenza dei Sindaci spetta l'attuazione del Piano di Zona ed in particolare:

- adotta il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito;
- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- approva accordi di programma ed ogni altro strumento di partenariato, esprimere adesioni a progetti ed iniziative.

3. Componenti della Conferenza dei Sindaci sono i Sindaci dei comuni appartenenti all'Ambito Sociale. Gli stessi possono, in via eccezionale e per comprovati motivi, delegare un Assessore ovvero un consigliere comunale.

4. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci è invitato a partecipare il Direttore Generale della ASP, ovvero il Direttore del Distretto sociosanitario o altro delegato, in caso di trattazione di materia afferenti all'aspetto sanitario.

Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico- amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Conferenza dei Sindaci di Ambito.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Le risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano, ove messi a disposizione dai Comuni aderenti e con professionalità specifica e adeguata, potranno essere individuate tra il personale già in organico.

Laddove dette risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali rilevato, si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico o altra forma consentita dalla legge, in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio.

La selezione delle risorse umane esterne da assegnare eventualmente all'Ufficio di Piano potrà essere espletata dall'Ufficio di Piano nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui al comma precedente e, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, del regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi del comune capofila.

All'interno dell'Ufficio di piano è istituito il Servizio sociale professionale coordinato e gestito dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Il Servizio sociale professionale è formato da un numero adeguato di Assistenti Sociali e da un'Equipe multidimensionale.

L'Ufficio di Piano cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e provvede a gestire le risorse finanziarie per



attuazione del piano sociale di zona e l'erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale a curare i rapporti con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, a curare i rapporti con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali, a curare i rapporti con i soggetti, pubblici e privati operanti in ambito sociale e con gli enti del terzo settore.

Per tutto quanto non previsto si rimanda al Regolamento n.22 del 2019 e a tutte le norme in materia socioassistenziale.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato dalla Conferenza dei Sindaci tra i dirigenti del Comune capofila o tra i dirigenti dei comuni dell'ambito ed è incaricato dal Sindaco del Comune capofila. La maggioranza qualificata per l'individuazione dell'Ufficio di Piano è pari all'unanimità nella prima votazione ed a maggioranza assoluta nelle successive votazioni da tenersi dopo 45 min rispetto alla prima votazione (votazione per testa). In caso di assenza di idonea figura professionale è individuato, mediante selezione esterna tra soggetti esterni con comprovata ed elevata professionalità.

Il Responsabile assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, assolvendo a tutte le funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è pari alla durata della presente Convenzione di cui segue le dinamiche; cessato l'incarico, non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle funzioni, fino alla conferma o alla nomina del successore. Con la stessa maggioranza qualificata il Responsabile potrà essere sollevato dall'incarico prima della scadenza naturale.

Art. 12 - Funzioni del Responsabile

1. Il Responsabile assume tutte le competenze di cui al CAPO III - Dirigenza ed incarichi Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza del TUEL.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:
 - a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
 - b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
 - c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Conferenza dei Sindaci;
 - d. è responsabile dei procedimenti di autorizzazione, accreditamento e controllo delle strutture socioassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziali e degli asili nido
 - e. assicura la corretta e ordinata gestione dei fondi sociali con particolare riguardo al rispetto dei vincoli e istituzione della cassa vincolata potendo, in detta materia, chiedere al Responsabile dei servizi finanziari del comune capofila adeguate assicurazioni e riscontri.
3. Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani sociali di zona, secondo la programmazione elaborata.

Art. 13 - Scambio di informazioni

1. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona e alla gestione integrata



dei servizi ed interventi sociali, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

2. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 14 - Impegno degli enti associati

1. Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

2. Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione impegnandosi a prevedere una spesa di 80 centesimi ad abitante residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, o diverso importo, da determinarsi, per ciascuna annualità, in ragione dei servizi da gestire.

3. Gli Enti associati, inoltre, si impegnano a mettere a disposizione dell'Ufficio di Piano le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano Sociale di zona di Ambito ed i progetti ad esso collegati.

Art. 15 - Rapporti finanziari

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci attraverso un quadro economico preventivo da presentare entro novembre di ogni anno e il rendiconto delle spese di gestione dell'ufficio di piano da presentare entro marzo di ogni anno e rendiconto di gestione, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario. Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona ed è approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 16 - Collegio arbitrale

1. Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.

3. In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Paola, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.

4. La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.

5. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.



Art. 17 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo posta elettronica certificata, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare e dell'annualità finanziaria.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 18 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui intervengano norme statali o regionali che consentano una forma di gestione diversa dei servizi sociali rispetto a quanto contenuto nella presente Convenzione.

Art. 19 - Modifica e/o integrazione

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi sociali e per, quanto attiene alla organizzazione a quanto previsto dal Testo Unico 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

- **L'Amministrazione Comunale di Amantea,**

rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

- **L'Amministrazione Comunale di Aiello Calabro**

rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

- **L'Amministrazione Comunale di Belmonte Calabro**

rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

- **L'Amministrazione Comunale di Cleto,**

rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

- **L'Amministrazione Comunale di Fiumefreddo Bruzio**

rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

- **L'amministrazione Comunale di Lago**

rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

- **L'Amministrazione Comunale di Longobardi,**

rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____



- **l'Amministrazione Comunale di San Pietro in Amantea,**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

- **l'Amministrazione Comunale di Serra d'Aiello**
rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____

